

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1956

(55^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegno di legge:

« Norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia » (1378) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 931, 937
ANGELILLI, <i>relatore</i>	931, 934
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	935
FARINA	937
PALERMO	934, 935
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	936
PRETISIMONE	935
TADDEI	934

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Caldera, Cenini, Cornaggia Medici, De Bacci, Farina, Granzotto Basso, Imperiale,

Jannuzzi, Marchini Camia, Messe, Negri, Palermo, Prestisimone, Rizzatti, Secchia, Smith e Taddei.

Intervengono il Ministro della difesa Taviani e i Sottosegretari di Stato per la difesa Bosco e Bovetti, e per le finanze Piola.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia » (1378) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELILLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, già approvato dalla Commissione di difesa della Camera dei deputati, tende ad unificare in una unica ponderata regolamentazione le diverse norme vigenti in materia di autorizzazione a con-

trarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.

L'attuale legislazione segue criteri particolari per ciascuna Forza armata e ciascun Corpo di polizia, e sarà bene riepilogare le leggi in vigore onde avere presente il quadro completo della situazione delle modifiche sostanziali che sono postulate nel coordinamento previsto.

Arma dei carabinieri, decreto-legge 18 gennaio 1947, n. 133:

« Art. 1. — Nell'Arma dei carabinieri i marescialli dei tre gradi e i brigadieri possono essere autorizzati a contrarre matrimonio senza alcuna limitazione di numero, purchè abbiano ultimato nove anni di servizio e compiuto il 28° anno di età.

« I vice brigadieri possono essere autorizzati a contrarre matrimonio, nei limiti di un decimo del relativo organico, qualora abbiano ultimato 9 anni di servizio e compiuto il 28° anno di età ».

« Art. 2. — Possono essere, inoltre, autorizzati a contrarre matrimonio: gli appuntati dei carabinieri nei limiti dei 3 quinti della forza organica stabilita per il loro grado, qualora abbiano compiuto il 12° anno di servizio; i carabinieri scelti ed i carabinieri, nei limiti di un decimo della relativa forza organica, qualora abbiano compiuto il 12° anno di servizio ».

« Art. 3. — Nessuna deroga o eccezione alle norme stabilite nei precedenti articoli 1 e 2 potrà essere consentita, neppure nel caso di situazioni particolari. Verificandosi le situazioni stesse, il militare potrà essere ammesso al congedo con la rescissione della rafferma in corso ».

Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, decreto luogotenenziale 1° febbraio 1945, numero 112:

« Art. 1. — I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie di pubblica sicurezza possono essere autorizzate a contrarre matrimonio quando abbiano compiuto 28 anni di età ed abbiano 8 anni di servizio alle dipendenze dello Stato ».

Agenti di custodia. Il decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, stabilisce all'articolo 20 che l'autorizzazione a contrarre matrimonio può essere concessa: a) ai sottufficiali che abbiano compiuto 28 anni di età; b) alle guardie scelte e alle guardie che abbiano compiuto l'età di 30 anni; occorre, però, che si sia già prestato servizio effettivo alle dipendenze dello Stato per almeno 5 anni.

Guardia di finanza. Il decreto-legge 7 giugno 1938 stabilisce che i sottufficiali e i militari di truppa della Guardia di finanza possono contrarre matrimonio all'età di 28 anni.

La percentuale degli ammogliati nei confronti degli scapoli risulta essere allo stato attuale delle cose la seguente: carabinieri 25 per cento; guardie di pubblica sicurezza 57 per cento; agenti di custodia 57 per cento; guardie di finanza 32 per cento. La disparità delle norme e, soprattutto, i limiti rappresentati dalle percentuali e dalla anzianità di servizio creano una situazione di disagio tra le categorie interessate, ponendo non raramente in vivo imbarazzo, ad esempio, quei carabinieri che, pure avendo raggiunto il limite di età e di servizio, non possono mantenere la loro promessa di matrimonio, venendo a mancare la condizione dell'aliquota percentuale, o quanti, raggiunta l'età, non hanno compiuto il servizio richiesto; particolarmente sensibile questa difficoltà per gli agenti di custodia, in quanto l'arruolamento può avvenire fino ai 28 anni di età, aggravando notevolmente la situazione degli scapoli che vogliono ammogliarsi.

Mentre nulla giustifica questa disparità di trattamento tra organismi militari e di polizia per altri e più essenziali aspetti ordinati da norme consimili, lo squilibrio di questa situazione è stato registrato da una serie di disposizioni e controdisposizioni che in questi ultimi anni hanno sottolineato la necessità di procedere ad un generale riordinamento, che permetta, innanzi tutto, agli interessati di conoscere in modo certo la data in cui potranno sposarsi. In sostanza non è tanto questione di stabilire un termine piuttosto che un altro, quanto di fissare un termine preciso ed unico, che elimini equivoci ed escluda, pertanto, diffidenze, dubbi e incertezze da parte delle ragazze fidanzate a giovani che fanno parte di

queste Forze dello Stato. Molto spesso le loro famiglie, non rendendosi conto delle complessità delle norme particolari e della procedura per la autorizzazione al matrimonio, attribuiscono a trascuratezza o a cattiva volontà del promesso sposo le remore interposte alle nozze. Secondo una indagine compiuta nell'Arma dei carabinieri risulta che quattro su cinque rotture di fidanzamento sono avvenute nell'attesa dell'autorizzazione al matrimonio, autorizzazione che col suo ritardo, per la graduatoria cui viene subordinata, appare spesso come uno specioso pretesto del fidanzato per non tener fede all'impegno assunto, o che ponendo la ragazza di fronte all'ipotesi di attendere ancora per molti anni prima di sposarsi, l'induce a preoccuparsi del suo avvenire ed a cercare, quindi, alle sue aspirazioni matrimoniali soluzioni meno lunghe e complicate.

La necessità di procedere alla formulazione di norme organiche unitarie e definitive appare, quindi, evidente e l'argomento non poteva non suscitare l'interesse del legislatore.

Il problema che si presentava era quello di unificare le norme regolanti la materia, tenendo, tuttavia, conto delle particolari esigenze dei delicatissimi ed essenziali servizi cui debbono assolvere le categorie interessate. La natura di questi servizi, il disagio delle sedi (specie per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza) richiede la disponibilità di personale celibe: la Guardia di finanza, ad esempio, ha 1.000 reparti di confine alpestre e marittimo, e non pochi servizi dell'interno che impegnano la metà dell'organico e che, per ragioni ambientali, funzionali, climatiche, di recettività locale, organizzative, debbono essere svolti da personale celibe. Sono esigenze, queste, che andavano tenute presenti nell'affrontare la situazione per evitare che l'adeguamento del trattamento si ripercuotesse in maniera dannosa sul complesso delle organizzazioni: per questi motivi è apparso opportuno non adottare il criterio più vantaggioso, quello sin qui seguito nel Corpo della pubblica sicurezza (28 anni con 8 anni di anzianità), ma contemperare i desideri dei singoli con il superiore interesse delle Armi in cui prestano servizio, in modo da non spostare eccessivamente l'equilibrio tra sca-

poli e ammogliati: e si è così fissato il termine per contrarre matrimonio ai 30 anni di età.

Il primo articolo del disegno di legge stabilisce pertanto che i sottufficiali ed il personale di truppa in servizio nell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio: a) se marescialli, senza limiti di età; b) se brigadieri, vice brigadieri, appuntati, carabinieri e gradi equivalenti quando abbiano compiuto 30 anni di età. Ed aggiunge che l'autorizzazione a contrarre matrimonio è concessa dal Ministro, e, in sua vece, dall'ufficiale o funzionario da lui delegato, ed è valida per 6 mesi.

Il disegno di legge ha tuttavia tenuto doverosamente conto di coloro, che, entrati in servizio nel Corpo di pubblica sicurezza e nella Guardia di finanza con regolamenti normativi stabilenti un minore limite di età, risulterebbero danneggiati dalle nuove disposizioni, e stabilisce di non applicare la disposizione stessa per quanti si trovino nella detta condizione, ma di renderla operante per il personale arruolato successivamente alla sua entrata in vigore. Tale norma transitoria non è stata estesa agli agenti di custodia, in quanto gli arruolamenti di questi ultimi anni si sono avuti soprattutto tra reduci e mutilati di 27-28 anni, e, quindi, il mantenimento del regolamento vigente significherebbe farli attendere i 5 anni prescritti, e quindi l'età di 31-32 anni. Con il nuovo disegno di legge essi potranno invece sposarsi al compimento dei 30 anni.

L'articolo 2 del disegno di legge stabilisce pertanto che per il Corpo della guardia di finanza e per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza la presente legge si applica al personale arruolato dopo la sua entrata in vigore.

Altra cura del legislatore è stata la sollecitazione, compatibile con le difficoltà da superare, dell'autorizzazione al matrimonio, in modo da eliminare quelle eccessive remore, che tanto pregiudizio possono portare nei singoli casi individuali. Non si poteva naturalmente porre un termine perentorio e vincolativo in considerazione della complessità delle operazioni da svolgere e della serietà e severità cui debbono essere esse improntate; ma l'aver assicurato notizie informative sullo stato

della pratica nel giro di 60 giorni dalla richiesta di autorizzazione, significa aver tenuto conto dell'aspetto umano della questione. A proposito di questi accertamenti informativi cui viene subordinata l'autorizzazione a contrarre matrimonio, sono state da taluno avanzate riserve e perplessità, asserendo che sono in contrasto con i principi di libertà individuale sancita dalla Costituzione e sostenendo che, oltre il limite di età, nessun altro limite si dovesse porre lasciando al singolo la piena e assoluta responsabilità nella scelta della sposa ed intervenendo, semmai, *a posteriori*, qualora risultasse che l'appartenente all'Arma dei carabinieri, alla Finanza od alle forze di Polizia, avesse sposato persona non degna. Il principio delle informazioni preventive e, quindi, della autorizzazione appare all'inverso più che equo, non solo negli interessi dello Stato che ha il dovere di preoccuparsi della situazione e degli ambienti familiari con cui desiderano imparentarsi gli uomini delle forze di ordine, ma anche nell'interesse di questi stessi uomini, per i quali sarebbe molto più gravosa una sanzione *a posteriori*, che potrebbe significare la perdita del posto e, quindi, un grave problema economico.

Nessuna limitazione vi è del resto alla piena libertà dell'individuo: chi si arruola in un Corpo militare o di polizia sa di dovere assumere determinati obblighi, sa di dover compiere doveri, di dovere sottostare a certe norme che possono anche apparire di particolare severità, ma che sono imposte dalla necessità di assicurare piena e assoluta limpidezza morale a quel complesso di organi che tutelano i diritti dei cittadini e controllano l'osservanza delle leggi: egli sceglie liberamente la sua strada e liberamente può lasciarla, qualora le ragioni del cuore contrastino con i principi, cui è legata la carriera che aveva prescelto. Le stesse cautele sono, d'altronde, previste e sancite anche nella legge sullo stato degli ufficiali e sottufficiali, e appare giusto che debbano essere seguite anche nei confronti di quanti rappresentano il complesso periferico di una delicatissima ed essenziale organizzazione statale.

All'articolo 3 il presente disegno di legge stabilisce pertanto che l'autorizzazione a con-

trarre matrimonio sarà rilasciata, sempre che concorrano le condizioni di cui alla legge, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, scaduti i quali l'interessato sarà informato dello stato della pratica.

Questo in sostanza lo spirito e la formulazione del disegno di legge all'esame della nostra Commissione, disegno di legge che negli articoli 4 e 5 aggiunge l'abrogazione di qualsiasi disposizione in contrasto e la sua immediata entrata in vigore con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

In sostanza, la legge coordinando il complesso sistema dell'autorizzazione a contrarre matrimonio di sottufficiali e truppa dei Corpi specializzati delle Forze armate e della Polizia, mentre elimina differenze e disparità di trattamento ingiustificate, corrisponde alle aspettative degli interessati, che potranno con sicurezza organizzare il loro avvenire, e nello stesso tempo non comporta squilibri alle esigenze dei Comandi: mi auguro, pertanto, che il disegno di legge abbia la piena approvazione della Commissione.

PALERMO. Faccio presente che le aspirazioni dei sottufficiali e militari, di cui al disegno di legge, concernono la possibilità di contrarre matrimonio senza la necessità di dover richiedere autorizzazioni.

ANGELILLI, *relatore*. Ritengo che l'autorizzazione sia utile non solo per le esigenze dei Corpi, ma nell'interesse stesso dei militari, che debbono essere uniti a persone degne ed a compagnie fedeli.

PALERMO A noi non sembra che sia logico ed umano costringere i sottufficiali ed i militari di truppa dei carabinieri, delle guardie di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia a chiedere l'autorizzazione a sposarsi, una volta che abbiano raggiunto una data età o compiuto determinati anni di servizio. Il relatore Angelilli si è richiamato alle esigenze del servizio; penso che debbano essere tenute presenti anche le esigenze umane e sociali dei militari.

TADDEI. Per rispondere all'obiezione del senatore Palermo, mi permetto di far osser-

4^a COMMISSIONE (Difesa)55^a SEDUTA (14 marzo 1956)

vare che con il presente disegno di legge vengono aggiornate le disposizioni attualmente in vigore, con una minore valutazione di quelle che sono le esigenze degli organici. Ciò in specie per quanto riguarda i carabinieri. Il disegno di legge, in sostanza, tende ad un livellamento delle disposizioni concernenti le varie forze di polizia, rispetto al grave problema del matrimonio, livellamento sostanzialmente giustificato, per quanto debba premettere che le esigenze dell'Arma dei carabinieri sono simili, ma non uguali a quelle degli altri Corpi di polizia.

Per l'Arma dei carabinieri vigevano le disposizioni accennate dal senatore Angelilli, vale a dire quelle del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 18 gennaio 1947. Poi è intervenuta la nuova legge, 29 marzo 1949, n. 136, per la quale i sottufficiali e militari di truppa si potevano considerare ripartiti in due categorie. Quelli riammessi o arruolati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge potevano, in deroga al decreto accennato, essere autorizzati a contrarre matrimonio senza limitazione di numero purchè, se marescialli, brigadieri o vice brigadieri, avessero compiuto 28 anni di età e 8 di servizio, se militari di truppa avessero compiuto 30 anni di età e 8 anni di servizio. Invece, per quelli arruolati successivamente vigevano le limitazioni del decreto già accennato.

Questa seconda categoria doveva attendere molto tempo per ottenere l'autorizzazione che, per esigenze di organico, poteva essere concessa soltanto ad un determinato numero di sottufficiali e militari di truppa. Non solo costoro dovevano aspettare il trentesimo anno, ma in pratica invecchiavano senza poter conseguire la loro giusta aspirazione.

Mi pare, pertanto, che il presente disegno di legge contemperi con giustizia le esigenze dell'amministrazione e quelle dei militari. Non si può dire che si sia ottenuta una cosa perfetta, ma si tratta del minor male.

D'altra parte, debbo fare osservare che nella Arma dei carabinieri è difficile poter manovrare il personale per fronteggiare tutte le esigenze. Ci si trova, infatti, di fronte ognora a difficoltà pratiche e i movimenti della gente ammogliata sono assai difficoltosi. Ecco per-

chè, a differenza degli altri Corpi di polizia, si era preteso per l'Arma dei carabinieri un maggior numero di persone non ammogliate.

Considerato che, come ho detto, il presente disegno di legge contempera le esigenze dei militari e quelle dei Corpi, esso merita senza altro la nostra approvazione.

PALERMO Sono d'accordo sul concetto informatore del disegno di legge, cioè che gli appartenenti a determinati Corpi debbano sposarsi solo dopo aver raggiunto una certa età o dopo un certo numero di anni di servizio, ma il punto sul quale richiamo l'attenzione della Commissione è quello dell'autorizzazione a contrarre matrimonio. Il giorno in cui il militare ha raggiunto determinati limiti di età o di servizio, dovrebbe, a mio avviso, essere libero di sposarsi. Quali esigenze di servizio impongono, infatti, la necessità dell'autorizzazione, per modo che Tizio può sposarsi, e Caio no?

PRESTISIMONE. Dichiaro di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo proposto dal Governo.

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Desidero chiarire due punti in ordine al presente disegno di legge.

Innanzitutto, non è questione di parlare a questo punto dell'istituto della autorizzazione a contrarre matrimonio, poichè di tale istituto abbiamo già ampiamente discusso in sede di approvazione della legge sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali. Il senatore Palermo ricorderà che anche egli ritenne di non poter prescindere dalla esigenza dell'autorizzazione, che sussiste in qualsiasi Esercito, e si limitò in quella sede a presentare un ordine del giorno con il quale si auspicava che l'Amministrazione concedesse l'autorizzazione a contrarre matrimonio in determinati modi.

Non è, pertanto, questo il momento, a proposito di un disegno di legge particolare, che riguarda i sottufficiali ed il personale di truppa di alcuni Corpi, di rimettere in discussione l'istituto della autorizzazione a contrarre matrimonio, che vale per tutte le Forze armate. Tale istituto serve a tutelare lo Stato di fronte

all'eventualità, ad esempio, di infiltrazioni spionistiche.

Resta, poi, l'altra questione; cioè entro qual limite numerico bisogna prevedere la possibilità di concedere le autorizzazioni a contrarre matrimonio per il personale dei Corpi in questione. Su questo punto è stato realizzato uno sforzo notevole, perchè mentre nella situazione attuale il numero degli ammogliati non deve superare il 10 per cento degli organici, il disegno di legge governativo prevede il 40 per cento degli organici per i vice brigadieri e il 30 per cento degli organici per i militari di truppa. In sede di discussione alla Camera dei deputati si è successivamente raggiunto un compromesso, per cui il limite, per i carabinieri, è stato portato al 46,22 per cento. D'altra parte, il Comando generale dell'Arma ha fatto presente che non è possibile aumentare ulteriormente tale percentuale senza compromettere le esigenze del servizio. Ricorderà il senatore Palermo che anche nel disegno di legge di iniziativa del deputato Audisio, trasfuso nel disegno di legge di cui oggi discutiamo, si riconosceva che nelle stazioni dei carabinieri occorre il 50 per cento di personale non ammogliato.

Per le ragioni suesposte, credo che il Senato possa approvare con tranquilla coscienza il presente disegno di legge.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevoli senatori, come rappresentante del Ministero delle finanze ritengo utile fornire alla Commissione alcuni dati statistici per dimostrare lo sforzo che il Ministero ha fatto per giungere a questo disegno di legge, diciamo, di compromesso, che è sottoposto al vostro esame e che stabilisce il limite di età per contrarre matrimonio in anni 30, anziché in anni 28 con la condizione di raffermauto, come nel sistema attualmente vigente.

Secondo e per effetto del sistema vigente, la situazione del personale della Guardia di finanza era la seguente: marescialli ordinari, capi e maggiori, organico 3.300, celibi 95, ammogliati 3.205, (97 per cento); brigadieri, organico 2.800, celibi 343, ammogliati 2.457 (87,75 per cento); sottobrigadieri, organico 2.300, celibi 1.339, ammogliati 961 (41,78 per cento); appuntati, organico 3.800, ammogliati

3.800 (100 per cento); finanziari, organico 20.500, celibi 14.213, ammogliati 5.287 (25,79 per cento).

Questa situazione aveva reso molto difficile, da parte del Corpo della guardia di finanza, assolvere ai suoi compiti specifici che, come la Commissione sa, sono estremamente gravi, perchè molti reparti sono dislocati alle frontiere, ossia in luoghi isolati, spesso impervii e montani, nei quali il servizio è più facilmente assolto da personale celibe.

Quindi sarebbe stato desiderio del Ministero delle finanze di giungere al limite di età di 32 anni, che corrisponde suppergiù ai 9 anni di servizio. In questo modo si sarebbe raggiunto l'*optimum*, contemperando le esigenze di servizio con le esigenze umane dei componenti dei Corpi.

Senonchè, in omaggio al concetto di venire ad un livellamento tra tutti i Corpi che sono considerati nel progetto di legge, il Ministero delle finanze ha accettato l'estremo limite a cui poteva arrivare, concordando con i rappresentanti degli altri Corpi l'età di 30 anni. In questo modo il servizio viene più o meno assicurato, per quanto naturalmente non si possa sopperire ad esso se non con gravi difficoltà.

Penso pertanto che la Commissione sul punto limite dei 30 anni possa essere d'accordo ed approvare il disegno di legge. Del resto su questo punto non sono state sollevate obiezioni.

Qualche osservazione viceversa è stata accennata in relazione all'istituto dell'autorizzazione. Già l'onorevole Sottosegretario per la difesa ha fatto presente che tale istituto non viene creato dal presente disegno di legge, ma è già previsto nelle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate. Aggiungerò che si tratta di un istituto assolutamente necessario e che si inquadra nelle norme generali della Costituzione, poichè, se è vero che l'ordinamento delle Forze armate deve ispirarsi a concetti democratici, come dice l'articolo 52 della Costituzione, è altrettanto vero che tale ordinamento deve esistere e deve contenere delle norme che permettano alle Forze armate di assolvere in modo completo e definitivo ai loro compiti. Ora è indubbio che l'istituto dell'autorizzazione è non solo necessario all'esplicazione dell'attività delle Forze armate, ma è anche favorevole, come

4^a COMMISSIONE (Difesa)55^a SEDUTA (14 marzo 1956)

ha osservato l'onorevole relatore, agli stessi interessati che attraverso ad esso vedono assicurata la formazione di una famiglia in modo rispondente al concetto di moralità.

Ritengo, pertanto, che la Commissione vorrà approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

I sottufficiali ed il personale di truppa in servizio nell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio:

a) se marescialli, senza limiti di età;

b) se brigadieri, vicebrigadieri, appuntati, carabinieri, e gradi equivalenti, quando abbiano compiuto trenta anni di età.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio è concessa dal Ministro o, in sua vece, dall'ufficiale o funzionario da lui delegato, ed è valida per mesi sei.

(È approvato).

Art. 2.

Per il Corpo della guardia di finanza e per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, la presente legge si applica al personale arruolato dopo la sua entrata in vigore.

(È approvato).

Art. 3.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio sarà rilasciata, sempre che concorrano le condizioni di cui alla legge, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, scaduti i quali l'interessato sarà informato dello stato della pratica.

(È approvato).

Art. 4.

Qualsiasi disposizione in contrasto con la presente legge si intende abrogata.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

FARINA. Dichiaro che la nostra parte politica si asterrà dalla votazione finale del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari